

Il credito d'imposta per investimenti nella ZLS

Confindustria La Spezia

Simona Altrui
Senior Professional Fiscalità Diretta

18 febbraio 2026

La disciplina normativa

Articolo 13, comma 1, Decreto-legge 7 maggio 2024 n. 60

DM 30 agosto 2024

Articolo 1, commi 444 e ss, L. n. 199/2025

Disciplina del credito d'imposta per la ZLS limitatamente alle zone 107.3.c del TFUE

Agevolazione fiscale a favore delle IMPRESA che effettuano l'ACQUISTO di BENI STRUMENTALI (impianti, macchinari e attrezzature nuove, terreni e immobili), facenti parte di un PROGETTO DI INVESTIMENTO INIZIALE destinato a strutture produttive UBICATE in alcune parti delle Regioni

AIUTO A FINALITA' REGIONALE

Artt. 13 e 14 del Reg. (UE) n. 651/2014

GBER

Ambito soggettivo



NON rileva

la **NATURA GIURIDICA** né il **regime contabile** (sono ammesse, ad esempio, imprese individuali, società di persone, società di capitali, enti non commerciali con riferimento all'attività commerciale svolta, stabili organizzazioni di soggetti non residenti);

la **DIMENSIONE** (che influenza l'intensità e la tipologia di investimento).

RILEVA:

il settore in cui l'impresa opera (Codice ATECO 2024);

la tipologia di investimento che intende fare

Ambito soggettivo



Sono **ESCLUSI** dall'agevolazione i seguenti settori:

- a) siderurgico
- b) carbonifero e lignite
- c) trasporti (escluso magazzinaggio e supporto ai trasporti) e delle relative infrastrutture
- d) produzione, stoccaggio, trasmissione e distribuzione di energia
- e) infrastrutture energetiche
- f) banda larga
- g) credito
- h) finanza e assicurazioni
- i) pesca e acquacoltura (compresa la trasformazione)
- j) produzione primaria di prodotti agricoli (esclusa la trasformazione)

L'individuazione del settore è riferibile alla struttura produttiva presso la quale è realizzato l'investimento oggetto dell'agevolazione

SONO ESCLUSE anche le **IMPRESE IN DIFFICOLTA'** come definite dall'articolo 2, punto 18, del GBER, le **IMPRESE** in **STATO di LIQUIDAZIONE** o di **SCIoglimento**, le imprese che non hanno ancora restituito aiuti illegali e incompatibili (cd. **CLAUSOLA DEGGENDORF**)

Ambito soggettivo

ESCLUSIONI come chiarite dall'Agenzia delle Entrate



- **ATECO 24.1**
(Industria siderurgica)
- **ATECO 05.01**
(Industria carbonifera)
- **ATECO 05.2**
(Industria della lignite)
- **ATECO 49, 50 e 51**
(Trasporti e delle relative infrastrutture)
- **ATECO 35.11, 35.12 e 35.13**
(Produzione, stoccaggio, trasmissione, distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche)
- **ATECO ?**
(Settore della banda larga)
- **ATECO 64, 65 e 66**
(Settore creditizio, finanziario e assicurativo)



Tutti gli altri settori

- **ATECO 50.10.00**
(Trasporto marittimo e costiero di passeggeri)
- **ATECO 50.30.00**
Trasporto di passeggeri per vie d'acqua interne
(inclusi i trasporti lagunari)

Ambito soggettivo

Raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE
D.M. 18 aprile 2005

Categoria d'impresa	Occupati	Fatturato annuo Mln €	Totalità di bilancio annuo Mln €
Grandi	≥ 250	>50	> 43
Medie	< 250	≤50	≤43
Piccole	< 50	≤ 10	≤ 10

OCCUPATI:

dipendenti a tempo determinato o indeterminato nell'anno;

FATTURATO ANNUO:


voce A.1 del conto economico; **TOTALE**

BILANCIO:

totale attivo patrimoniale.

Nel calcolo si deve tener conto degli eventuali **RAPPORTI** dell'impresa beneficiaria con altre imprese per verificare l'autonomia, ovvero vincoli di **ASSOCIAZIONE** e **COLLEGAMENTO**.

Intensità agevolazione



Progetto investimento:
< 100 milioni euro
> 200.000 euro

Progetto di investimento iniziale

Sono agevolabili gli investimenti in beni strumentali finalizzati a Progetto di investimento iniziale come definito dall'articolo 2, punti 49, 50 e 51 del GBER:

Per le **PMI**:

1. Creazione di un nuovo stabilimento; oppure, nel caso di

2. Stabilimento esistente:

a. ampliamento della capacità di uno stabilimento esistente

b. diversificazione della produzione

c. cambiamento fondamentale del processo di produzione complessivo

d. acquisizione di attivi appartenenti a uno stabilimento chiuso o che sarebbe stato chiuso qualora non fosse stato acquisito

Per le **GRANDI IMPRESE** sono agevolabili solo **investimenti iniziali a favore di una "NUOVA ATTIVITA' ECONOMICA"**, ossia:

a) creazione di un nuovo stabilimento

b) diversificazione dell'attività di uno stabilimento, a condizione che la nuova attività non sia "uguale o simile" a quelle precedentemente svolta

c) acquisizione di attivi appartenenti ad uno stabilimento che sia stato chiuso o sarebbe stato chiuso senza tale acquisizione, a condizione che le nuove attività che verranno svolte utilizzando gli attivi acquisiti non siano "uguali o simili" a quelle svolte nello stabilimento prima dell'acquisizione

Ambito oggettivo

Sono agevolabili gli investimenti relativi a:

- l'acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di nuovi **macchinari, impianti e attrezzature varie** destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio;
- l'acquisto di **terreni**;
- l'acquisizione, la realizzazione ovvero l'ampliamento di **immobili** strumentali agli investimenti.

Investimenti realizzati **dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2028**

Immobili agevolabili anche se già utilizzati dal beneficiario o da terzi per lo svolgimento di un'attività economica

Valore dei terreni e degli immobili **ammessi all'agevolazione** non può superare il 50% del valore complessivo dell'investimento agevolato

Struttura produttiva

Beni devono essere **strumentali** all'attività esercitata e **nuovi**

Investimenti **destinati a strutture produttive** ubicate nelle **zone assistite**

Struttura produttiva (prassi Agenzia Entrate credito Mezzogiorno):

Ogni **singola unità locale** o **stabilimento** (ubicati nei territori ammissibili) in cui il beneficiario eserciti attività d'impresa:


- a) Autonomo ramo d'azienda ossia insieme coordinato di beni materiali, immateriali e risorse umane [...] dotato di autonomia decisionale come centro di costo e di profitto, idoneo allo svolgimento di un'attività consistente nella produzione di un output specifico indirizzato al mercato;
- b) Autonoma diramazione territoriale dell'azienda ovvero una mera linea di produzione o un reparto, pur dotato di autonomia organizzativa, purché sia un centro autonomo di imputazione dei costi e non rappresenti parte integrante del processo produttivo dell'unità locale presente nello stesso territorio.

Eccezione: Beni che configurano una «mera diramazione» di una struttura produttiva situata in una zona agevolata

Mantenimento attività: almeno **5 anni** dopo il completamento degli investimenti, pena la decadenza

Zone assistite

LIG3		
ITC34	La Spezia (in parte)	15 %
Sono ammissibili soltanto le seguenti parti della regione NUTS 3 di cui sopra: Arcola; Follo; La Spezia (in parte, solo le seguenti sezioni: 1; 2; 3; 4; 5; 7; 8; 14; 25; 26; 27; 40; 41; 45; 46; 47; 49; 50; 51; 53; 54; 56; 75; 85; 87; 88; 89; 90; 94; 95; 98; 106; 108; 110; 113; 119; 120; 121; 140; 141; 143; 144; 145; 153; 154; 168; 169; 170; 171; 181; 211; 212; 213; 215; 216; 217; 220; 221; 238; 245; 247; 248; 249; 250; 251; 252; 253; 254; 255; 256; 257; 258; 260; 263; 264; 268; 270; 271; 272; 273; 274; 275; 287; 288; 289; 290; 291; 292; 293; 294; 295; 296; 297; 298; 299; 300; 301; 302; 303; 304; 306; 307; 308; 309; 310; 311; 312; 313; 314; 315; 316; 317; 318; 319; 333; 337; 338; 339; 340; 347; 348; 349; 350; 351; 352; 357; 358; 359; 360; 361; 378; 384; 385; 386; 400; 401; 471; 472; 473; 474; 475; 476; 477; 478; 479; 480; 481; 482; 483; 484; 485; 486; 487; 488; 489; 490; 491; 492; 493; 494; 496; 500; 501; 502; 503; 504; 505; 506; 507; 508; 509; 510; 512; 515; 527; 528; 533; 534; 542; 544; 545; 547; 549; 550; 557; 562; 565; 566; 567; 568; 569; 570; 572; 573; 574; 575; 576; 577; 578; 579; 586; 623; 626; 627; 628; 629; 631; 632; 633; 635; 649; 650; 675; 676; 677; 678; 679; 680; 681; 682; 683; 684; 685; 686; 687; 688; 697; 699; 700; 701; 702; 703; 704; 705; 706; 707; 708; 709; 710; 711; 712; 713; 716; 720; 729; 730; 731; 732; 733; 739; 743; 752; 824; 825; 826; 827; 828; 829; 830; 831; 832; 833; 834; 835; 836; 837; 838; 839; 840; 841; 842; 843; 844; 845; 846; 847; 849; 850; 851; 852; 853; 854; 855; 856; 857; 858; 859; 860; 861; 862; 863; 864; 865; 866; 867; 868; 869; 870; 871; 872; 873; 874; 875; 876; 877; 878; 879; 880; 881; 882; 883; 884; 885; 886; 887; 888; 889; 890; 891; 892; 893; 894; 895; 896; 897; 898; 899; 900; 901; 902; 903; 904; 905; 906; 907; 908; 909; 910; 911; 912; 913; 914; 915; 916; 917; 918; 919; 920; 921; 922; 923; 924; 925; 926; 927; 928; 929; 930; 931; 932; 933; 934; 935; 936; 937; 938; 939; 940; 941; 942; 943; 944; 945; 946; 947; 948; 949; 950; 951; 952; 953; 954; 955; 956; 958; 968; 1090; 1093; 1094; 1095; 1097; 1104; 1105; 1106; 1107; 1108; 1109; 1110; 1113; 1116; 1139; 1140; 1151; 1152; 1153; 1154; 1155; 1156; 1157; 1158; 1171; 1173; 8888887); Santo Stefano di Magra; Vezzano Ligure.		



Fonte: Geoportale Regione Liguria
<https://svcarto.regione.liguria.it/geoservices/apps/viewer/pages/apps/geoportale/?id=2665>

Ambito temporale

Valore investimenti → articolo 110 TUIR

Leasing: si considera il costo sostenuto dal locatore per acquisto dei beni, al netto delle spese di manutenzione.



Normativa comunitaria: per impianti o macchinari, contratto di locazione deve prevedere l'**obbligo di acquisto** dell'attivo alla scadenza del contratto.


Imputazione temporale investimenti

Investimenti realizzati **dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2028**

✓ Determinazione momento in cui investimenti si considerano effettuati: regole **competenza articolo 109, commi 1 e 2 TUIR**



Nel caso di istituzione di una nuova ZLS non sono ammessi investimenti con impegni giuridicamente vincolanti precedenti alla data del DPCM istitutivo (Istruzioni modello comunicazione credito ZLS)



Provvedimento Agenzia delle Entrate del 30 gennaio 2026: approvazione **modello e istruzioni**

Comunicazione: anche **eventuale fruizione di altri aiuti di Stato e aiuti de minimis** in relazione agli stessi costi ammissibili e relativo cumulo non deve superare l'intensità di aiuto più elevata consentita dalla disciplina europea.

Estremi **fatture** (codice identificativo SDI) e estremi **certificazione contabile**.

Per investimenti non documentabili tramite l'emissione di fatture elettroniche e/o acquisiti mediante contratti di locazione finanziaria: invio certificazione tramite servizio «Consegna documenti e istanze» del sito internet dell'Agenzia e utilizzo credito dopo autorizzazione dell'Agenzia.

PROCEDURA DI COMUNICAZIONE

Gli operatori economici interessati dovranno comunicare all'Agenzia delle Entrate:

Comunicazione preventiva

- dal **31.3.2026 al 30.5.2026**, l'ammontare delle spese ammissibili che prevedono di sostenere dall'1.1.2026 al 31.12.2026;
- dal **31.3.2027 al 30.5.2027**, l'ammontare delle spese ammissibili che prevedono di sostenere dall'1.1.2027 al 31.12.2027;
- dal **31.3.2028 al 30.5.2028**, l'ammontare delle spese ammissibili che prevedono di sostenere dall'1.1.2028 al 31.12.2028.

Comunicazione integrativa

- dal **3.1.2027 al 17.1.2027** per investimenti effettuati nel 2026;
- dal **3.1.2028 al 17.1.2028** per investimenti effettuati nel 2027;
- dal **3.1.2029 al 17.1.2029** per investimenti effettuati nel 2028.

➤ Riparto e comunicazione del credito spettante (100 milioni di euro per 2026, 2027 e 2028)

Presentazione Comunicazione -> entro 5 giorni ricevuta Agenzia delle Entrate di presa in carico o di scarto

Il credito è utilizzabile:

- Per investimenti già realizzati alla data di invio della Comunicazione per cui è disponibile la certificazione e sono state ricevute le fatture nello SDI, a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento di riparto;
- Per investimenti già realizzati alla data di invio della Comunicazione per cui è disponibile la certificazione ma non sono documentabili tramite l'emissione di fatture elettroniche e/o acquisiti con contratti di locazione finanziaria, invio certificazione tramite servizio «Consegna documenti e istanze» del sito internet dell'Agenzia e utilizzo credito dopo autorizzazione dell'Agenzia.

Modalità di utilizzo

- Il credito è **utilizzabile esclusivamente in compensazione** e deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di riconoscimento del credito e nelle dichiarazioni dei redditi successive
- **A decorrere dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento dell'Agazia delle Entrate** di riparto ferme restando le richieste presenti nel Modello di Comunicazione
- Il credito utilizzato non deve eccedere l'importo fruibile e l'importo maturato in relazione agli investimenti realizzati al momento della compensazione
- Se credito richiesto è **superiore a 150.000 euro**, saranno necessari i **controlli anti-mafia** (Codice leggi antimafia – DLGS n. 159 del 2011) e autorizzazione all'utilizzo

Ai fini del riconoscimento del credito, l'effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza con la documentazione contabile predisposta dalle imprese deve risultare da **certificazione** rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti (adempimento richiesto anche per imprese non obbligate alla revisione).

Rideterminazione e decadenza

Rideterminazione

- Beni **non entrati in funzione** entro il 2° anno successivo a quello della loro acquisizione o ultimazione.
- Beni entro il 5° anno dalla loro entrata in funzione vengono:
 - a) **dismessi**;
 - b) **ceduti a terzi**;
 - c) **destinati a finalità estranee all'esercizio di impresa**;
 - d) **destinati a strutture produttive diverse** da quelle che hanno dato diritto all'agevolazione.

Decadenza

- Imprese **non mantengano la loro attività per almeno 5 anni** dal completamento degli investimenti.
- Accertamento dell'insussistenza di uno dei requisiti previsti dalla disciplina ovvero nel caso la documentazione presentata contenga elementi non veritieri o risultino false le dichiarazioni rese.

Cumulo



CREDITO ZLS + altro AIUTO DI STATO (purché non si superi l'intensità più alta consentita)

CONTRIBUTO PROPRIO del 25%



CREDITO ZLS + MISURA GENERALE (nei limiti delle spese sostenute)

Verificare le disposizioni di cumulo delle altre agevolazioni che potrebbero essere più restrittive



CREDITO TRANSIZIONE 5.0 (art. 38, c. 18, DL n. 19/2024)

NUOVO IPER AMMORTAMENTO (art. 1, c. 431, L. n. 199/2025) (al netto)

Controlli

- Amministrazione finanziaria effettua accertamento e controlli ai sensi del DPR n. 600 del 1973.
- In caso di utilizzo indebito in tutto o in parte del credito, si applicano sanzioni ex DLGS n. 471 del 1997 e gli interessi dovuti.

Grazie